

SENT. STATO IN SOLVENZA

N° 54/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO

III sezione civile

così composto:

dott. Salvatore	RUSSO	Presidente
dott. Giorgio	JACHIA	Giudice
dott. Maria Elena	DEL FORNO	Giudice rel. est.

- sciogliendo la riserva assunta dal Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti all'udienza del 10 luglio 2013, nei procedimenti riuniti aventi ad oggetto il ricorso di fallimento proposto dalla società C.L. Ricambi s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., della società **CSTP Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione**, con sede in Salerno alla piazza Matteo Luciani n. 33, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno, al numero REA 286718, cod. fisc. 00170840656, in persona del liquidatore, avv. Mario Santocchio, e di concordato preventivo proposto dalla società resistente, rappresentata e difesa dallo Avv. Prof. Giuseppe Fauceglia, con il quale elettivamente domicilia in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 127, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso - pec: fauceglia.giuseppe@pec.giuffre.it.

- Viste le memorie depositate in data 24 giugno 2013 e 10 luglio 2013 dalla società CSTP;

- visto il parere ex art. 7 D. L.vo n. 270/99, reso dal Ministero dello Sviluppo Economico a mezzo posta elettronica in data 10 luglio 2013, con il quale *"si ritiene che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 270/99 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della CSTP Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione. Nel caso di pronuncia della dichiarazione di insolvenza si provvede con la presente a designare quale commissario giudiziale il Prof. Ing. Raimondo Pasquino"*;

- sentito il giudice relatore;

ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 8 D.L.vo 270/99)

Nel corso del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 173 l. fall. per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo della società CSTP - Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione nonché per l'esame dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, il Commissario Giudiziale, dott. Tommaso Nigro, segnalava la sussistenza dei requisiti in capo alla società proponente per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l.vo 270/99 (cd. "Prodi bis"), trovandosi nella situazione prevista dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo.

Conseguentemente, questo Tribunale, prima di decidere in merito alla revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, procedendo di ufficio (v. art. 3, comma 1), con decreto del 2 luglio 2013, convocava - ai sensi dell'art. 7 di detto decreto - la società ricorrente ed il Ministero dello Sviluppo Economico all'udienza del 10 luglio 2013.

A tale udienza la società proponente rinunciava alla domanda concordataria e questo Collegio, con decreto emesso contestualmente alla presente decisione, revocava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Termini a comparire

La società resistente ha genericamente contestato il provvedimento di convocazione ex art. 7 nella parte in cui è stata disposta l'abbreviazione dei termini a comparire.

Sul punto, va solo rilevato che questo Tribunale ha motivato la riduzione da quindici a sette giorni del termine di comparizione sulla base di quanto rilevato dal Commissario Giudiziale nella propria relazione ex art. 173 e 186 bis l. fall in merito alla manifesta dannosità della prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società proponente; rispetto a tale motivo di urgenza, la società CSTP non ha dedotto e tampoco comprovato alcun fatto idoneo a contrastare le ragioni poste a base della decisione.

2. La natura giuridica della società CSTP - Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione: l'assoggettabilità al fallimento, al concordato preventivo ed alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La società CSTP - Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione resistente, dopo aver proposto domanda di concordato preventivo, dando così per scontata la sua natura di ente di diritto privato ai fini dell'assoggettabilità a tale procedura, in contraddizione con le precedenti opzioni difensive, con le memorie depositate in data 24 giugno 2013 e 10 luglio 2013 ha sostenuto la sua natura di ente pubblico, come tale escluso dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del fallimento, del concordato preventivo e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ha concluso assumendo di essere assoggettabile alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

Sebbene già ampiamente compiuta di ufficio nel provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo (v. decreto del 15 aprile 2013), si impone nuovamente in tale sede la disamina della questione sulla natura giuridica della resistente.

Ciò in quanto l'art. 1, co. 1, l. fall. esclude espressamente gli *enti pubblici*, pur se esercenti un'impresa commerciale (i ccdd. *enti pubblici economici*), dall'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo e dunque anche da quello delle disposizioni in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stante quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

In proposito non possono che essere ribadite le motivazioni poste a fondamento del convincimento di quest'organo giudicante compiute nel richiamato decreto sulla natura di ente di diritto privato della società CSTP, cui vanno aggiunte ulteriori brevi considerazioni anche alla luce dei condivisibili recentissimi orientamenti giurisprudenziali di merito (v. Corte App. Napoli sent. n. 57 del 20-03-2013, nella quale viene esaminata, tra l'altro, la questione della natura giuridica di una società - costituita nelle forme della società di capitali e partecipata interamente dalla Regione - avente ad oggetto l'esercizio del servizio di trasporto pubblico, proprio come la società resistente, nonché Corte di Appello di Napoli decr. del 15-05-2013). Orbene, ritiene questo Tribunale che l'ente societario resistente, costituito in forma di società per azioni, nonostante la composizione "pubblica" della compagine societaria e dello svolgimento dell'attività di impresa anche nel settore del trasporto

pubblico locale, rientri a pieno titolo tra i soggetti di diritto privato, assoggettabile come tale alla legge fallimentare.

Sul punto, va condivisa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che una società non muta la propria natura di soggetto privato, come tale soggetto alla disciplina privatistica ove non diversamente disposto, in ragione della partecipazione totalitaria o maggioritaria di uno o più enti pubblici al suo capitale sociale (cfr. Cass., SS.UU., 15 aprile 2005, n. 7799; Cass., SS.UU., 20 dicembre 2007, n. 26811; Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5161; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28329).

Va altresì condivisa, senza tacere però dell'esistenza di contrari precedenti, quella giurisprudenza di merito che riconosce l'operatività delle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi alle società in mano pubblica che svolgono servizi pubblici essenziali (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 22 luglio 2009; Trib. Palermo 11 febbraio 2010; Corte App. Torino 15 febbraio 2010; Trib. di Velletri, 8 marzo 2010; Trib. Nola, 17 giugno 2010; Tribunale di Massa 22 settembre 2011; nonché le richiamate sentenze della Corte di Appello di Napoli).

Non convincono infatti le decisioni che escludono la fallibilità delle società di capitali in mano pubblica per la presenza di indici sintomatici del tasso di pubblicità dell'ente (controllo del capitale sociale, gestorio e finanziario) perché in tale prospettiva si arriverebbe ad escludere l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale anche alle società che non gestiscono servizi pubblici essenziali.

Ma anche la tesi che limita l'esenzione dalla disciplina fallimentare delle società in mano pubblica a quelle che svolgono un servizio pubblico essenziale non appare persuasiva.

In proposito, la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza del 20 marzo 2013, ha testualmente affermato "*Nemmeno in questa rinnovata - e più limitata - versione la tesi però convince, giacché, come attenta dottrina ha già evidenziato, si fonda su un'inaccettabile confusione tra la titolarità e l'esercizio dei servizi pubblici, più o meno essenziali o necessari, che dir si voglia, e tra l'essenzialità o la necessità di un determinato servizio pubblico e quella del soggetto cui ne è affidato l'esercizio.*

La società che svolge un servizio pubblico, essenziale o non, sia o meno in mano pubblica, non ne ha mai la titolarità, che spetta invece sempre ad un ente pubblico, il quale può, nei limiti stabiliti dalla legge, decidere discrezionalmente se svolgere il

servizio pubblico di cui è titolare direttamente ovvero indirettamente, affidandolo a soggetti privati o ad una società di cui sia l'unico socio od uno dei soci, che non diviene perciò un ente pubblico, né a tutti gli effetti, né ai limitati fini della sua inassoggettabilità al fallimento, al concordato preventivo ed all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ma semmai, a seconda dei casi, ad altri limitati fini, rimanendo, per il resto, governata dalle regole del diritto privato e, per quel che qui rileva, in particolare di quelle che connotano lo statuto degli imprenditori commerciali privati.

L'eventuale fallimento della società in mano pubblica che svolge un servizio pubblico essenziale, anche quando di questo sia affidataria esclusiva, non impinge nell'indisponibilità degli interessi pubblici che quel servizio è volto a soddisfare, ma impone, da un canto, all'ente pubblico che di tali interessi è titolare di trovare una soluzione alternativa ai fini della loro soddisfazione e, dall'altro, agli organi del fallimento di procedere alla liquidazione delle attività fallimentari nel rispetto dei limiti generalmente stabiliti dalla legge al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico già affidato alla società fallita.

Essenziale o necessario può essere qualificato un servizio pubblico e/o l'ente - salvo casi eccezionali, pubblico - che ne è il titolare, non già l'ente, pubblico o privato, cui ne è affidato il solo esercizio"

A ciò aggiungasi che la partecipazione di enti pubblici a società costituite nelle forme di diritto privato è consentita dalle disposizioni normative che ne consentono la costituzione in tali forme e che non prevedono affatto la riqualificazione in enti pubblici delle società in ragione della "partecipazione pubblica"; pacifico è inoltre nella giurisprudenza amministrativa l'orientamento secondo cui l'esercizio di un servizio pubblico non determina, da solo, la "trasformazione" dell'ente di diritto privato in ente pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 ottobre 2008, n. 1293/08, VI sez. 9 settembre 2008).

Infine, in tema di qualificazione di un ente come pubblico, non può certo trascurarsi un dato normativo fondamentale: la legge 20 marzo 1975, n. 70, con la quale venne disposta la soppressione di tutti gli enti pubblici esistenti alla data della sua entrata in vigore, fatte salve le sole eccezioni dalla stessa specificamente indicate, al contempo vietando (art. 4) l'istituzione o il riconoscimento di nuovi enti pubblici mediante atti non aventi forza di legge («nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge»).

Tale disposizione normativa che riserva alla legge la qualificazione di un soggetto come pubblico esclude in radice la possibilità di attribuire la natura di ente pubblico a società di capitali, sì che non sono consentite operazioni interpretative che non tengano conto del divieto imposto dal richiamato art. 4 (v. Corte di Appello Napoli sentt. cit. nonché sentenza del 1°/15 luglio 2009).

Passando ora ad esaminare, in particolare, il "tasso di pubblicità" della società CSTP, questo Collegio osserva, in primo luogo che la società in esame - pur avendo una partecipazione totalmente pubblica ed operando prevalentemente in un settore di interesse pubblico, quello del trasporto pubblico locale - è regolamentata da una disciplina conforme a quella codicistica prevista per le società di capitali.

Le regole di funzionamento della resistente, infatti, non alterano la funzione dello schema societario privatistico adottato.

In proposito, va evidenziato che il modello operativo della società CSTP non prevede penetranti controlli, preventive valutazioni o pareri sulle decisioni da parte degli enti pubblici che la partecipano, né altre modalità di intervento della P.A. che possano costituire elementi sintomatici per qualificare la ricorrente come società cd. "in house".

Dall'analisi del modello gestionale adottato, infatti, non può che convenirsi sulla assoluta conformità di esso alle tipiche regole che disciplinano le società commerciali ed, in particolare, le società per azioni.

A tal proposito deve evidenziarsi come, relativamente alla fase costitutiva, l'organismo sia rappresentato dall'universalità dei soci che deliberano in Assemblea in ordine alle materie previste dall'art. 2364 c.c.

Quanto ai poteri gestori, va posto in risalto come la società sia dotata di un Consiglio di amministrazione sostanzialmente svincolato da ogni ingerenza del soggetto pubblico.

In tema di competenze, infatti, l'art. 24 dello Statuto del CSTP Azienda della Mobilità s.p.a dispone che " il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'assemblea degli azionisti".

Senza trascurare che nessuna ingerenza pubblica di selezione avviene per la nomina dei soggetti che vengono " nominati dall'Assemblea ordinaria " - cfr. art. 20 dello

statuto – “ferme restando (art. 20.7) le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali sull’incompatibilità”.

Anche il Direttore Generale, figura apicale dell’azienda, risulta nominato dal C.d.A. e viene dotato “in posizione di piena responsabilità organizzativa dei poteri necessari per la gestione ordinaria della società” (cfr. art. 27).

Per tutto quanto sopra argomentato va ritenuto che le scelte gestionali avvengono per effetto della autonoma volontà dei singoli soci e, per le materie delegate, della volontà dell’organo collegiale di amministrazione senza che possa venire in risalto la singola volontà degli enti pubblici (che invece soggiacciono alle regole ordinarie al pari di qualunque altro socio privato di società commerciale).

Tali rilievi, inducono a qualificare, senza ombra di smentita, la società ricorrente come soggetto giuridico privato, sostanzialmente autonomo e distinto dai singoli enti pubblici che pure lo partecipano in via totalitaria.

Va pure rilevato che le prestazioni di servizio della proponente, come può agevolmente ricavarsi dalla lettura dello Statuto, non avvengono “in esclusiva” in favore degli enti pubblici che la partecipano, ma vengono offerte anche in favore di soggetti privati, di guisa che l’attività è solo “prevalentemente” svolta nell’ambito del settore del trasporto pubblico, come del resto confermato dalla descrizione dell’oggetto sociale risultante dalla visura CCIA in atti.

Dette circostanze, pacificamente acclamate, risultano oltremodo confermate dalla società istante tanto leggendosi nel ricorso avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo: *“il CSTP – Azienda della Mobilità s.p.a. è società costituita, come da decreto n. 2 del 26 marzo 2001 reso dal Presidente della Provincia di Salerno, per effetto della trasformazione del Consorzio Salernitano Trasporti Pubblici ai sensi del d. lgs. 422/1997, come modificato ed integrato dal d. lgs. 400/1999, nonché ai sensi dell’art. 115 d. lgs. 267/2000 (la società è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Salerno, al n. 00170840656), con capitale sociale pari ad Euro 5.000.000,00. L’oggetto sociale, come indicato nell’art. 5 dello Statuto, comprende oltre alla gestione dei servizi pubblici di trasporto locale, regionale e infraregionale di persone e merci, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed accesso generalizzato (tassativamente indicati dall’art. 3 d. lgs. 42/1997), anche servizi di trasporto privato con le medesime modalità operative e con le limitazioni del trasporto pubblico, unitamente allo svolgimento di altri servizi ed attività anche di natura commerciale, funzionali e*

correlati o connessi od affini al servizio di trasporto di persone e cose, unitamente ad altre tipologie di attività commerciali, quali la gestione di agenzie turistiche, di viaggio, nonché la gamma di attività tipiche delle offerte turistiche".

Alla luce di tali rilievi non può porsi in dubbio la qualifica di imprenditore commerciale della proponente.

Inoltre, anche a voler far riferimento al solo servizio pubblico, non può sottacersi che i rapporti tra la società ricorrente e gli enti che detengono quote di maggiore consistenza risultano regolati da contratti di servizio, i quali hanno natura di un vero e proprio accordo di diritto privato, fonte di diritti ed obblighi per le parti che lo hanno sottoscritto, normalmente tutelabili davanti al giudice ordinario.

D'altro canto la scelta, tra l'altro obbligata, di porre in liquidazione la società (stato in cui attualmente versa) è emblematica dell'applicazione alla società ricorrente delle regole del diritto comune ed è consequenziale all'assenza di ogni connotato pubblicistico riconducibile alla sua attività; ciò conferma che per quanto l'oggetto prevalente dell'attività societaria possa essere riconducibile ad un servizio pubblico essenziale, la garanzia del suo svolgimento rimane prerogativa degli enti concedenti che ne mantengono la gestione diretta e che hanno facoltà di affidarlo ad altri soggetti di diritto privato o pubblico ovvero attuarlo in proprio, come dimostrato dall'avviso pubblico del 5-07-2012, in atti, con il quale i soci di maggioranza - il Comune e la Provincia di Salerno - hanno avviato le procedure di selezione delle aziende cui affidare il servizio del trasporto locale.

Del resto, come segnalato dal Commissario Giudiziale, è la stessa società di capitali resistente a rendere nota la sua natura di ente privato avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività imprenditoriale e commerciale. Sul sito internet www.cstp.it si legge *"Il Consorzio Salernitano Trasporti Pubblici, da soggetto appartenente alla sfera della Pubblica Amministrazione, regolato dal diritto pubblico, è diventato CSTP, Società per Azioni e, quindi, soggetto regolato dal diritto privato... La CSTP Società per Azioni, per i Comuni proprietari non è stata solo un obiettivo da raggiungere per adeguarsi alla normativa vigente, ma costituisce soprattutto il modello organizzativo di gestione dei servizi di trasporto pubblico più funzionale e idoneo al raggiungimento puntuale degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità che l'Azienda si pone, anche in vista della progressiva apertura del settore al mercato e alla concorrenza.*

In particolare, con la trasformazione i Comuni e gli Enti proprietari si prefiggono i seguenti obiettivi:

- *Conseguire livelli di economicità della gestione che rendano possibile l'incremento quantitativo ed il miglioramento qualitativo del servizio;*
- *Rendere competitiva l'Azienda in vista delle gare europee per l'affidamento dei servizi;*
- *Realizzare collaborazioni e nuove iniziative imprenditoriali con altri soggetti, anche privati, per sviluppare specifici rami di attività complementari”* .

Infine, non va trascurato che la regolamentazione dei rapporti con i dipendenti avviene in base al diritto privato e non a quello pubblico, come dimostra la richiesta di accesso alle procedure degli ammortizzatori sociali (cfr. istanza di interpello del 14.06.2013, in atti).

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio non può che confermare il proprio convincimento in merito alla natura giuridica della società CSTP Azienda della Mobilità S.p.a. in liquidazione, sì che ad essa devono essere applicate le disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Non pare, invece, affatto che la società, come sorprendentemente sostenuto nella memoria depositata in data 24 giugno 2013, sia sottoponibile alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa.

Come si evince dall'art. 2 della l. fall., a questa procedura possono essere assoggettate solo le imprese per le quali ciò sia espressamente previsto da una legge speciale (principio della "tipicità" della liquidazione coatta amministrativa).

Non consta a questo Collegio l'esistenza di una legge speciale che preveda l'assoggettamento delle società come la resistente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

3. I requisiti previsti dall'art. 2 del D. L.vo n. 270/99

Venendo ora alla delibazione del merito, occorre anzitutto verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.Lgs.vo n. 270/99 per l'assoggettabilità delle imprese all'amministrazione straordinaria.

I dati relativi ai parametri dimensionali per il prospettato accesso alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/99 possono essere riferiti sia al bilancio

al 31.12.2012 (approvato in data 28.06.2013) sia a quello aggiornato alla data più recente (30.04.2013 allegato alla delibera di ricapitalizzazione del 06.06.2013).

In entrambi i casi può pacificamente rilevarsi il requisito di cui alla lett. b) della norma citata, la quale richiede che l'ammontare complessivo dei debiti non sia inferiore ai 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Al riguardo, prendendo a riferimento il dato al 31.12.2012 – ma la situazione è pressoché identica se si prende in esame il dato al 30.04.2013 – si rileva una esposizione debitoria pari ad euro 41.861.085,00 cui si contrappongono ricavi pari ad euro 35.258.536,00 ed un attivo patrimoniale pari ad euro 54.907.587,00.

Pertanto, tenuto conto che i 2/3 dell'attivo patrimoniale ammontano ad euro 36.605.058,00, può agevolmente ricavarsi come la debitoria sia addirittura superiore alla totalità dei ricavi ed anche ai 2/3 dell'attivo patrimoniale.

Nessuna problematica si rileva, poi, sul versante del requisito di cui alla lettera a), ossia l'esistenza di un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno. Risulta pacificamente dagli atti esaminati che il parametro è di gran lunga superato considerato che i dipendenti in carico all'azienda ammontano a circa 560 unità, come anche dichiarato dal liquidatore all'udienza del 1° luglio 2013.

4. Lo stato di insolvenza (art. 3 del D. L.vo n. 270/99)

Ritiene il Collegio che nessun dubbio sussiste in merito all'esistenza dello stato di insolvenza, intesa come oggettiva situazione di impotenza economica e finanziaria, non transitoria, a causa della quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per la propria attività.

Viene allora in evidenza, innanzitutto, la attuale situazione attiva e passiva della società come illustrata nelle plurime relazioni del Commissario Giudiziale, dott. Nigro, e ciò sia con riferimento allo squilibrio patrimoniale ed economico già evidenziato alla data di accesso alla procedura minore, sia anche con riguardo alla gestione della liquidazione attuata in esercizio provvisorio che *“ mostra, ancora una volta, segnali di grossa rilevanza e fa temere per il futuro della società, facendo registrare per il 1° quadrimestre una perdita di euro 896.772,00, per una media mensile di euro 224.193,00 “- cfr. relazione ex art. 173 L.F.”.*

Circostanze negative ulteriormente avvalorate dalle evidenze del bilancio al 31.05.2013 che registrano ulteriori perdite pari complessivamente ad euro 1.324.168,00 (cfr. memorie del 01.07.2013, pag. 8).

Emerge evidente lo stato di insolvenza della società dalle circostanze riferite dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 186 bis e 173 L.F.; in essa si legge:

“le perdite continuamente cumulate, gli indici di bilancio negativi, l’ineseguita ricapitalizzazione, il fallito rinnovo della riduzione del costo del lavoro, la prospettiva della mancata proroga della Cassa Integrazione in deroga e l’impossibilità di accesso a procedure di riduzione strutturali del costo del lavoro, fotografano, allo stato, una azienda incapace di invertire il trend negativo in perdita e rendono, ...non più attuabile l’esercizio provvisorio... Invero, stante l’attuale situazione, ed in mancanza di interventi di sostegno finanziario (ovvero una corposa ricapitalizzazione) si ritiene che l’attività oggi gestita in perdita possa intaccare le ragioni del ceto creditorio, sia di quello già consolidato alla data del 15.10.2012 e sia di quello generatosi a seguito delle attività ordinarie condotte in costanza di procedura. E ciò in considerazione del fatto che, in prospettiva, le perdite oggi accumulate e quelle che potrebbero medio tempore ancora generarsi non risulterebbero fondatamente colmate stante le mutate prospettive di costi (in aumento) e ricavi (in diminuzione)”

Ulteriore indice sintomatico dello stato di insolvenza è l’incapacità della società CSTP di far fronte ai primari investimenti e anche alle spese correnti necessarie a garantire un sufficiente livello di manutenzione del parco rotabile; circostanza questa che genera una pericolosa contrazione dei ricavi anche per i periodi a venire e che evidenzia l’assoluta attuale impossibilità di invertire la negativa tendenza (v. relazione ex art. 173 L.F.).

Indice di una oggettiva incapacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è la consistente debitoria scaduta che assomma, come da bilancio depositato al 31.05.2013, a complessivi euro 44.733.704,84.

A testimonianza dell’incapacità di far fronte anche alle obbligazioni contratte e, quindi, dello stato di insolvenza in cui la società versa, non può omettersi di rilevare che risultano emessi in danno della società numerosi decreti ingiuntivi, anche per importi di lieve entità.

Conformemente all’indicazione vincolante resa dal Ministero ex art. 7 ult.co. D. L.vo n. 270/99 deve essere nominato Commissario Giudiziale l’ing. Raimondo Pasquino.

Allo stato non si ravvisano motivi ostativi alla prosecuzione della gestione dell'impresa da parte della società insolvente.

P.Q.M.

visti gli artt. 1,2, 3 e 8 D. L.vo n. 270/99,

DICHIARA LO STATO DI INSOLVENZA

della società **CSTP Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione**, con sede in Salerno alla piazza Matteo Luciani n. 33, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Salerno, al numero REA 286718, cod. fisc. 00170840656, in persona del liquidatore, avv. Mario Santocchio;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Elena Del Forno;

NOMINA

Commissario Giudiziale il Prof. ing. Raimondo Pasquino;

ORDINA

all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci;

FISSA

per il giorno 30 gennaio 2014 ad ore 10,00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio sito in Salerno alla via Papio n. 20, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del Commissario Giudiziale, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata

al quale intendono ricevere le comunicazioni del Commissario Giudiziale, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al Commissario Giudiziale che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società insolvente;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale depositi una relazione sulle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, allegando lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, trasmettendo nel medesimo termine copia della relazione al Ministero dello Sviluppo Economico (depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione) nonché a tutti i creditori, al rispettivo indirizzo PEC comunicato;

ORDINA



che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero, trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione e comunicata entro tre giorni al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si prenoti a debito la presente con gli atti consequenziali.

Salerno, così deciso nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2013


Il Giudice rel.

Dr.ssa Maria Elena Del Forno

Il Presidente

dr. Salvatore Russo



TRIBUNALE DI SALERNO	
Sezione Fallimentare	
DEPOSITATO	
Oggi	16 LUG 2013
Direttore Amministrativo	
dot.ssa  Riscopolo	